

PRO LOCO S. PIERO A SIEVE

S t a t u t o

STATUTO: Articolo 1

DENOMINAZIONE – SEDE

L'associazione denominata "PRO-LOCO San Piero a Sieve" ha sede in San Piero a Sieve, Piazzetta del Comune n. 1;

STATUTO: Articolo 2

1. La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che hanno interesse allo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, storico, artistico del territorio del Comune di San Piero a Sieve e svolge la sua attività per tale scopo.
2. La Pro Loco è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione ed utilità sociale.
3. La Pro Loco aderisce all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I.

STATUTO: Articolo 3

FINALITA'

1. Le finalità che la Pro Loco si propone sono:
 - svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio storico-monumentale ed ambientale;
 - promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni sportive ed enogastronomiche, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti;
 - sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente;
 - stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
 - preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali (interessanti il turismo) svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
 - collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
 - curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici;
 - promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei

minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici).

STATUTO: Articolo 4

1. I Soci della Pro Loco si distinguono in:
 - Soci Ordinari;
 - Soci Sostenitori;
2. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel Comune ed altresì coloro che per motivazioni varie (villeggianti, ex residenti, ecc.) sono interessati all'attività dell'Associazione.
3. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
4. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei.

STATUTO: Articolo 5

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale;
2. Tutti i Soci, purchè maggiorenni al momento dell'assemblea, hanno diritto:
 - di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
 - di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
 - di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
 - a ricevere tessera della Pro Loco;
 - a ricevere le pubblicazioni dell'Associazione;
 - a frequentare i locali dell'Associazione;
 - ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/ed organizzate dall'Associazione;
3. I Soci hanno il dovere di:
 - rispettare lo statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
 - versare nei termini la quota sociale;
 - non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.

STATUTO: Articolo 6

1. L'ammissione di un nuovo socio avviene a seguito del versamento della quota associativa annuale. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile.
2. La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per morosità, se non versa la quota associativa per un biennio, o per inosservanza dello statuto.
3. Il Consiglio Direttivo, qualora intervengano gravi motivi, potrà inoltre radiare il Socio.

STATUTO: Articolo 7

ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Segretario ed il Tesoriere;
 - e) il Revisore dei Conti.

STATUTO: Articolo 8

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.
2. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali.
3. All'Assemblea prendono parte tutti i Soci (quelli ordinari debbono essere in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea). E' consentita una sola delega, da rilasciarsi in forma scritta ad altro socio.
4. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (o in sua assenza dal Vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.
5. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza: delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.

L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il mese di giugno.

L'Assemblea viene indetta dal Presidente dell'Associazione, con avviso portato a conoscenza dei Soci almeno 7 giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta o con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco e nei locali pubblici.

L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

6. L'Assemblea straordinaria è convocata:

- dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
 - dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
 - a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
 - per le modifiche del presente Statuto;
 - per lo scioglimento dell'Associazione.
- Il Presidente, d'intesa con il Consiglio, ne stabilisce la data, l'ora e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci almeno 7 giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta o con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco.
- L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con la metà più uno dei voti espressi.
7. Le modifiche statuarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.
8. Selle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

STATUTO: Articolo 9

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti. Fa parte del Consiglio Direttivo un rappresentante del Comune.
2. L'Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo.
3. Il rappresentante del Comune, viene nominato dall'Amministrazione Comunale.

4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e sono rieleggibili.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente ed a seguito di richiesta di almeno due terzi dei Componenti.
6. I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e rimane in carica ed opera anche senza la nomina e/o la presenza del rappresentante del Comune.
8. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo per la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta.
10. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

STATUTO: Articolo 10

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente della Pro Loco è eletto dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione con votazione per alzata di mano.
2. Il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario sono pure nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. La carica è gratuita.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal vice Presidente.
5. In caso di impedimento definitivo verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.
6. Il Presidente ha la responsabilità dell'Amministrazione dell'Associazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.
7. E' assistito dal Segretario.

STATUTO: Articolo 11

IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

1. Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.
2. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco nonché della tenuta regolare dei libri sociali.
3. Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.
4. E' possibile affidare i due incarichi ad un solo Consigliere.

STATUTO: Articolo 12

REVISORE DEI CONTI

1. Il Revisore dei conti è eletto a votazione palese dall'Assemblea dei Soci.
2. Il Revisore dei conti resta in carica 2 anni ed è rieleggibile.
3. Il Revisore dei conti ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.
4. Il Revisore dei conti è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

STATUTO: Articolo 13

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

1. Il Comitato Regionale U.N.P.L.I. può decidere il commissariamento di una Pro Loco:
 - Su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci membri del Consiglio Direttivo;
 - Su richiesta di almeno la metà più uno dei Soci;
 - In caso di inattività del Consiglio Direttivo;
 - In caso di irregolarità nella gestione della Pro Loco;
 - Negli altri casi previsti dallo Statuto Regionale dell' U.N.P.L.I.
2. Il Commissario viene nominato dal Comitato Regionale U.N.P.L.I. e deve, entro sei mesi, indire l'assemblea per la rielezione del Consiglio Direttivo.